

MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per la navigazione ed
il trasporto marittimo ed aereo

Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto

Prot. n. 86/72991/Uff. II – Sez. II

Roma, 02.12.2003

Oggetto: Codice internazionale per la “Security” delle navi e delle installazioni portuali (I.S.P.S. Code). Approvazione degli ship security plans e rilascio degli ship security certificates.

CIRCOLARE TITOLO:
“SECURITY”
n. 01

Il 1° luglio 2004 diverranno operativi il nuovo capitolo XI-2 della convenzione SOLAS 74, come modificata, ed il codice internazionale per la security delle navi (I.S.P.S. Code) per la cui applicazione dovranno essere seguite le disposizioni che si riportano qui di seguito.

1. Presentazione del piano di sicurezza della nave

- a L'effettuazione degli ship security assessments e la redazione degli ship security plans deve essere eseguita in conformità alle norme applicabili in materia e alle linee guida allegate alla presente circolare.
- b I piani da approvare, relativi a tutte le navi di una stessa compagnia, individuata secondo la definizione della regola IX/1.2 della convenzione Solas 74, come modificata, sono presentati in cinque copie, corredate dai pertinenti ship security assessments nonché da copia originale dell'atto di individuazione del company security officer (C.S.O.), nominato dal legale rappresentante della compagnia, presso la Capitaneria di Porto nella cui giurisdizione ha sede la società interessata. L'approvazione del piano delle navi delle compagnie con sede operativa all'estero, è demandato alle Autorità marittime d'iscrizione delle navi stesse.
- c Una ulteriore copia del piano è contestualmente presentata all'Ufficio di Polizia di frontiera, competente in relazione alla sede della Capitaneria di porto di cui al punto b.

2. Approvazione del piano di sicurezza della nave

- a L'Ufficio di Polizia di frontiera ha facoltà, entro 15 giorni calendariali decorrenti dalla data di presentazione del piano, di far pervenire alla Capitaneria di Porto competente proprie osservazioni in merito al piano in corso di valutazione.
- b La Capitaneria di porto competente, entro 30 giorni calendariali decorrenti dalla data di presentazione del piano, deve:
 - ✓ verificare che il piano di sicurezza presentato tratti gli aspetti di cui al punto 9.4 della parte A del codice I.S.P.S., elaborati sulla base degli orientamenti di cui alle linee guida allegate; per l'effettuazione di detta verifica non è prevista alcuna ispezione a bordo da parte dell'esaminatore;
 - ✓ eventualmente, chiedere al C.S.O., con opportuna motivazione, di apportare al piano le varianti ritenute necessarie; tale richiesta deve essere comunicata anche all'Ufficio di Polizia di frontiera; in tal caso deve essere ripetuto l'iter procedimentali di cui sopra a partire dal punto 1.b. in poi;

- ✓ a buon esito dell'istruttoria, procedere, a firma del titolare della Capitaneria di porto, all'approvazione del piano, nel numero totale di cinque copie, apponendo la seguente dicitura:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI _____
SI APPROVA IL PRESENTE PIANO DI SICUREZZA, AI SENSI
This is to approve the present plan according
DELLA REGOLA 9 DELLA PARTE A DEL CODICE I.S.P.S.
to the section 9 of I.S.P.S. Code, part A

Luogo e data di rilascio

Timbro e firma

- c Nel caso in cui i carichi di lavoro lo richiedano, a similitudine di quanto previsto per l'attività P.S.C., la Capitaneria di porto potrà chiedere al centro di coordinamento P.S.C. l'ausilio di personale appositamente formato dislocato in altri Uffici della Direzione marittima. A tale criterio di impiego del personale si dovrà fare ricorso sulla base delle valutazioni della Direzione marittima, al fine di assicurare sia il pieno rispetto degli adempimenti in questione entro il termine del 30 giugno p.v., sia l'assolvimento delle funzioni in materia di P.S.C. che non dovranno risultare penalizzate.

3. Rilascio del certificato internazionale di sicurezza della nave

- a Decorsi trenta giorni calendariali successivi al giorno di approvazione dello ship security plan, durante i quali il Company security officer deve verificare ed accertare che a bordo il piano approvato sia stato regolarmente implementato e la nave soddisfi in pieno ai requisiti richiesti, può essere presentata domanda per l'effettuazione delle verifiche dirette al rilascio del certificato in questione.
- b L'istanza deve essere presentata alla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione si trova la nave da visitare, con almeno sette giorni calendariali di anticipo rispetto alla presumibile data di visita. Alla richiesta dovrà essere allegata copia del piano approvato.
- c Il D.A.O. (duly authorised officer), accertata la presenza a bordo di un piano regolarmente approvato, procede alle verifiche di cui alla sezione 19 della parte A del codice I.S.P.S.
- d A buon esito degli accertamenti effettuati, si procede al rilascio del certificato internazionale di sicurezza della nave, a firma del Capo del Compartimento, secondo il modello appositamente approvato dal Comando Generale.
- e Per quanto concerne i carichi di lavoro delle sezioni sicurezza della navigazione, valgono le considerazioni sopra esposte al punto 2.c.
- f Per le navi che non scalano porti nazionali, il C.S.O. deve prendere, con almeno sette giorni calendariali di anticipo, opportuni accordi con la Capitaneria di Porto che ha effettuato l'approvazione dei piani, per l'esecuzione all'estero degli accertamenti prescritti. La firma del certificato, in tal caso, è delegata al D.A.O. Nell'ipotesi in cui la predetta Capitaneria non sia in grado di provvedere in tempi utili, sarà cura della Direzione marittima corrispondente individuare un D.A.O. destinato in altra sede di giurisdizione. La missione, a carico di privati, è autorizzata dal Reparto VI del Comando Generale, sede di Genova, che ne darà conoscenza al Reparto I dello stesso Comando.

4. Criteri per la formazione e l'addestramento degli Ship Security Officers (SSO) e dei Company Security Officers (CSO)

Nelle more dell'emanazione di specifici criteri per la certificazione da parte dell'IMO, la formazione dei predetti soggetti deve essere certificata dalla compagnia armatoriale mediante

attestazione dell'avvenuta formazione secondo gli orientamenti previsti ai punti 13.1 e 13.2 della parte B del codice ISPS e i relativi IMO Model Courses. Con riferimento a quanto indicato nella circolare IMO MSC n. 1097 del 6 giugno 2003, l'attestazione in parola deve essere allegata ai piani di security della nave.

Il Ministero dell'Interno è pregato di voler emanare, per i dipendenti Uffici di polizia di frontiera, le necessarie direttive per l'espletamento dell'attività di competenza di cui ai punti 1.c e 2.a della presente circolare.

IL CAPO DIPARTIMENTO NAVIGAZIONE E
TRASPORTO MARITTIMO E AEREO
Dr. Silvio DI VIRGILIO

IL COMANDANTE GENERALE
AMMIRAGLIO ISPETTORE CAPO (CP)
Eugenio SICUREZZA